



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 6814

Del 03/05/2024

---

Identificativo Atto n. 524

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTI DI CIG IN DEROGA EMERGENZA COVID-19

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



## Regione Lombardia

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI**

#### **VISTI:**

- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” e successive modificazioni;
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, e, in particolare l'art. 22 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga” che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- L'art. 41 del Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;
- L'art. 22 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);



## Regione Lombardia

- Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- Il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”;
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare, l'art. 11 comma 10bis che stabilisce che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021;
- L'Accordo Territoriale per mitigare gli impatti del COVID-19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo firmato il 28 febbraio 2020;
- L'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l'attuazione del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto- Legge 18/2020;
- La circolare n. 8 del 8 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente a oggetto misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

**CONSIDERATO** che i citati Decreti-Legge 9/2020 e 18/2020 nonché l'art. 22 della L. n. 27/2020:

- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali;
- prevedono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- il DPCM dell'8 marzo e quello dell'11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni;

**RICHIAMATI** il comma 2 dell'art. 1 del Decreto-Legge n.52/2020, i commi 9 e 10 dell'art. 1 del Decreto-Legge 104/2020, il comma 1 dell'art. 12 del Decreto-Legge 149/2020 nonché l'art. 11 comma 10bis del Decreto- Legge 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 21/2021 che disciplinano i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19;

**VISTI** altresì gli atti ufficiali di INPS e in particolare:

- le circolari n. 38 del 12 marzo 2020, n. 47 del 28 marzo 2020, n. 86 del 15 luglio 2020 e n.115 del 30 settembre 2020;



## Regione Lombardia

- i messaggi n. 1287 del 20 marzo 2020, n. 1478 del 2 aprile 2020, n. 1525 del 7 aprile 2020 e n.1607 del 14 aprile 2020;

### **RICHIAMATI:**

- Il Decreto Interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul D.L. n. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al D.L. n. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.L. n. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- Il Decreto Interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- Il Decreto Interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;

**VISTO** l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104/2020 che prevede, tra l'altro specifici tetti di spesa e finanziamenti aggiuntivi anche per la cassa integrazione in deroga;

**ATTESO** che la Circolare INPS n.115/2020 precisa che con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzata dall'INPS, rientrano nel finanziamento sia le proroghe dei decreti regionali sia le proroghe delle plurilocalizzate, nonché le proroghe delle prestazioni in deroga concesse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che autorizzano le proprie prestazioni per il tramite dei rispettivi Fondi di solidarietà;

### **RICHIAMATI** interamente:

- il DDUO n. 3803 del 26/03/2020 "Recepimento modello standard accordo sindacale e approvazione modalità applicative per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in attuazione dell'Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto tra la Regione Lombardia e le parti sociali il 23 marzo 2020";
- il DDUO n. 4563 del 15/04/2020 "Determinazione sulle modalità istruttorie del procedimento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19";

**VISTO** il DDUO n. 19153/2023 di "Revoca autorizzazione trattamenti di Cig in deroga emergenza Covid-19" motivato dalla segnalazione, da parte di INPS, della non autorizzabilità della domanda ID 160203716 presentata dall'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL";



## Regione Lombardia

### **CONSIDERATO** che:

- la domanda ID 160203716 presentata dall'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL", contenuta nell'allegato A parte integrante del decreto 10894/2020, riportava un errore relativo alla matricola aziendale;
- l'errore relativo alla matricola aziendale non è stato rilevato dalla Banca Dati Percettori di INPS al momento della trasmissione dell'atto all'Istituto;
- da successive interlocuzioni intercorse con INPS mediante PEC INPS.4980.11/10/2023.0027169 è emerso che la matricola aziendale fornita dall'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL" al momento della presentazione della domanda ID 160203716 risulta cessata il 31/01/2019;
- Regione Lombardia ha accertato l'errore commesso dal referente aziendale dell'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL" in fase di inserimento sulla piattaforma "Finanziamenti Online" della domanda di CIG in deroga;
- Regione Lombardia ha provveduto a emettere il decreto n. 19153/2023 di "Revoca autorizzazione trattamenti di Cig in deroga emergenza Covid-19" a seguito della citata segnalazione PEC da parte dell'Istituto;
- a seguito di quanto accertato ai punti precedenti, Regione Lombardia ha dato indicazione al referente aziendale dell'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL" ai fini della presentazione di una nuova domanda di CIG in deroga, contenente i medesimi dati inseriti nella domanda ID 160203716, ma riportante la matricola corretta;

**VISTA** la domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga ID 315180114, presentata on line sul sistema informativo regionale dal datore di lavoro dell'azienda "BISCOTTIFICIO POZZI SRL" in data 23/02/2024, avente unità produttiva/operativa nei Comuni della Lombardia esclusi i Comuni della c.d. "zona rossa", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, per l'azienda indicata nel citato Allegato A, è stata effettuata l'istruttoria con le modalità previste dal DDUO n. 4563/2020 ai fini della validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga risultate ammissibili, secondo le modalità previste nell'Accordo Quadro del 23/03/2020 e nel citato DDUO n. 3803 del 26/03/2020;

### **RITENUTO** di:

- autorizzare la competente Direzione provinciale INPS di Monza e Brianza al pagamento della domanda contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, per gli elementi verificabili dalla Regione, risultano ammissibili alla luce dei criteri stabiliti nell'Accordo Quadro e nella normativa citata in premessa per un importo pari a 9.676,80, a valere sulle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali n.3 del 24 marzo 2020, n. 5 del 24 aprile 2020 e n. 10 del 3 luglio 2020;
- trasmettere all'INPS, tramite la modalità informativa del flusso XML "B", la domanda di cui al citato Allegato A, affinché l'Istituto proceda all'erogazione del trattamento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici interessati sulla base delle comunicazioni di sospensione inviate



## Regione Lombardia

dalle aziende all'INPS per l'intera contribuzione figurativa e per l'intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori;

- dare atto che l'istruttoria delle domande è stata effettuata tenendo conto dei termini per l'invio delle domande di accesso al trattamento di CIG in deroga previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 1 del Decreto-Legge 104/2020, dal comma 1 dell'art. 12 del Decreto-Legge 149/2020, dall'art. 11 comma 10bis del Decreto-Legge 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, nonché di quanto previsto al comma 2 art. 1 del Decreto Legge 52/2020;
- dare atto che la concessione dell'ammortizzatore potrà essere revocata in tutto o in parte, nel caso in cui, a seguito di successivi controlli da parte dell'INPS, venga riscontrata la mancanza di ulteriori requisiti non rilevabili in fase d'istruttoria delle domande;
- trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale INPS della Lombardia e alla Direzione provinciale INPS di Monza e Brianza per gli adempimenti di competenza;

**ATTESO** inoltre che il presente provvedimento è adottato oltre il termine dei 30 giorni previsto dalla Legge 241/90 e successive modifiche a seguito dei tempi richiesti dalle istruttorie e dalle verifiche compiute dall'Ufficio regionale competente e dalla Direzione regionale INPS della Lombardia;

**VISTA** la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

### DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la competente Direzione provinciale INPS di Monza e Brianza al pagamento della domanda contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, per gli elementi verificabili dalla Regione, risulta ammissibile alla luce dei criteri stabiliti nell'Accordo Quadro e nella normativa citata in premessa per un importo pari a 9.676,80 euro, a valere sulle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali n. 3 del 24 marzo 2020, n. 5 del 24 aprile 2020 e n. 10 del 3 luglio 2020;
2. di trasmettere all'INPS, tramite la modalità informativa del flusso XML "B", la domanda di cui al citato Allegato A, affinché l'Istituto proceda all'erogazione del trattamento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici interessati sulla base delle comunicazioni di sospensione inviate dalle aziende all'INPS per l'intera contribuzione figurativa e per l'intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori;
3. di dare atto che l'istruttoria della domanda è stata effettuata tenendo conto dei termini per l'invio delle domande di accesso al trattamento di CIG in deroga previsti dai commi 9 e 10 dell'art.1 del Decreto-Legge 104/2020, dal comma 1 dell'art. 12 del Decreto-Legge 149/2020, dall'art. 11 comma 10bis del Decreto-Legge 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, nonché di quanto previsto al comma 2 art. 1 del Decreto Legge 52/2020;



## Regione Lombardia

4. di dare atto che la concessione dell'ammortizzatore potrà essere revocata in tutto o in parte, nel caso in cui, a seguito di successivi controlli da parte dell'INPS venga riscontrata la mancanza di ulteriori requisiti non rilevabili in fase d'istruttoria della domanda;
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale INPS della Lombardia e alla Direzione provinciale INPS di Monza e Brianza per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013 in quanto la tipologia di intervento ha natura di intervento sostitutivo del reddito il cui importo individuale verrà determinato successivamente da parte dell'istituto pagatore (INPS);
7. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il Dirigente  
ALESSANDRO FIORI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.